



# COMUNE DI SCORZÈ

PROVINCIA DI VENEZIA

30037 SCORZÈ (VE) Piazza A. Moro, 1 – centralino 041 5848211 – Fax 041 5848250  
C.F. 82002430278 – Partita Iva 01861800272 – e-mail sociale@comunescorzè.it

SETTORE SOCIO CULTURALE  
SERVIZIO SOCIALE

## **CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI NIDO INTEGRATO “II PAESE DEI BALOCCHI” TRIENNIO 2016/2019**

### **1 Oggetto della concessione**

1. La concessione di cui al presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di Nido Integrato denominato “Il Paese dei Balocchi”, secondo la definizione di cui all’art. 17 della L.R. n. 32 del 23.04.1990. La concessione in oggetto è definita dall’art. 30 comma 2 del D.Lgs 163/2006 s.m.i, e pertanto la relativa procedura di gara trova, unitamente al presente capitolato speciale, esclusiva disciplina, laddove non siano espressamente richiamate ulteriori disposizioni dallo stesso D.Lgs 163/2006 o da altra normativa.

L’affidamento in concessione comprende:

- Servizio educativo
- Cura, assistenza e igiene personale del bambino
- Fornitura, distribuzione e assistenza pasti
- Servizio di pulizia e sanificazione locali
- Servizio di lavanderia
- Iscrizione, formazione delle graduatorie e chiamate per inserimenti
- Incasso delle rette a carico delle famiglie
- Sorveglianza igienico sanitaria e sistema HACCP
- Pagamento di tasse e tributi
- Quant’altro funzionalmente necessario per l’attività in oggetto, arredi e attrezzature.

Il servizio di nido integrato si svolgerà nei locali facenti parte della struttura Scuola dell’Infanzia Statale “G. Rodari” sita a Scorzè- Viale Kennedy 38, già adibiti a tale servizio, completi di pertinenze, arredi ed accessori che ne costituiscono la dotazione.

La superficie netta utile di pavimento di complessivi mq. 328,74 come evidenziato nell’allegata planimetria ( allegato “A”).

L’immobile viene messo a disposizione con l’attrezzatura di cui all’inventario (allegato “B”).

Il concessionario è altresì vincolato ad adempiere a tutti gli impegni assunti in sede di gara con l’offerta tecnica. Le “relazioni tecniche” presentate in sede di gara, integrano e specificano il contenuto del presente capitolato e costituiscono parte integrante e sostanziale dell’atto di concessione.

### **Art. 2. Tipologia del servizio**

Il nido integrato è un servizio socio-educativo rivolto ai bambini ed alle bambine in età compresa tra i 12 e 36 mesi, per un numero massimo autorizzato di 29 posti.

Al fine di perseguire il pieno utilizzo delle risorse attivate nel servizio, può essere previsto anche in relazione alla presenza media dei bambini, un numero ulteriore di ammissioni rispetto ai posti effettivamente attivati in misura non superiore al 20%.

### **Art. 3. Durata della concessione**

La concessione ha la durata di un triennio, dal 1 settembre 2016 al 31 agosto 2019. È facoltà del concessionario stabilire il funzionamento del nido anche oltre il consueto periodo scolastico-educativo compreso tra settembre e giugno.

Il Comune di Scorzè si riserva la facoltà di procedere ad eventuale rinnovo per ulteriori tre anni educativi da comunicarsi al Concessionario mediante PEC almeno 90 giorni prima della naturale scadenza. Nel caso in cui il Comune di Scorzè non intenda avvalersi di tali facoltà, il Concessionario rinuncia espressamente sin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.

Nel caso si presentasse la necessità di dare avvio al servizio, il Comune di Scorzè potrà richiedere l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, secondo quanto disposto dal comma 9 art. 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Nel caso in cui il Comune procedesse ad indire una nuova gara, nelle more dell'espletamento della stessa, al fine di garantire il regolare mantenimento del servizio, si riserva la facoltà di ricorrere ad una proroga tecnica del contratto per un periodo non superiore a mesi 3 (tre).

### **Art. 4. Valore della concessione**

L'importo triennale della concessione è pari ad Euro 397.590,00= (IVA ed ISTAT esclusi).

Tale importo è stato determinato quantificando in €457,00 la retta mensile (IVA ed ISTAT esclusi) posta a base d'asta, moltiplicata per il n. massimo di 29 posti autorizzati-accreditati e nuovamente moltiplicata per 10 mesi di funzionamento annuale del servizio, per i tre anni di concessione.

Non ci sono oneri relativi alla sicurezza dovuti ad interferenze.

L'importo complessivo presunto della concessione, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 163/2006, è di Euro 834.939,00 (IVA ed ISTAT esclusi), comprensivo di un eventuale rinnovo di anni 3 (tre) e della eventuale proroga tecnica di 3 (tre) mesi pari ad € 39.759,00.

La concessione comprende la riscossione e l'introito da parte del soggetto aggiudicatario delle tariffe relative alla frequenza dell'asilo nido.

Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al Concessionario relativamente ai servizi del presente articolo.

Il Concessionario è tenuto ad applicare le rette di frequenza offerte in sede di gara.

### **Art. 5. Orario del servizio**

L'orario del servizio è stabilito dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 16.30, con una flessibilità in entrata dalle ore 07.30 alle ore 9.00 ed una flessibilità in uscita dalle ore 15.30 alle ore 16.30.

E' facoltà del concessionario valutare con l'utenza articolazioni temporali diverse all'interno di tale orario, con eventuale prolungamento dell'orario di apertura oltre le 16.30.

### **Art. 6. Servizi aggiuntivi**

E' data facoltà al Concessionario di attivare ulteriori iniziative all'interno della struttura dandone preventiva comunicazione al Comune. A titolo puramente esemplificativo, le attività opzionali coerenti con quelle tipiche ed essenziali possono essere relative a:

- ampliamento fascia oraria di apertura (prolungamento orario);
- ampliamento calendario (sabato o giornate non previste dal calendario);

- laboratori ludico didattici;
- incontri formativi con i genitori e altre iniziative rivolte alla cittadinanza;
- altri servizi: consulenza dietetica, pediatrica, etc.

### **Art. 7. Locali, impianti e attrezzature**

Il Comune di Scorzè, ai fini della realizzazione del servizio, mette a disposizione del concessionario i locali siti a Scorzè Viale Kennedy n. 38, completi di pertinenze.

L'immobile di proprietà del Comune di Scorzè è consegnato al Concessionario per tutta la durata della concessione nello stato in cui si trova e esclusivamente per la gestione delle attività previste dalla concessione stessa.

L'uso sarà concesso a titolo gratuito a vantaggio della economicità del servizio e del contenimento dei costi.

Il Comune di Scorzè metterà a disposizione del Concessionario, oltre ai locali, gli impianti e le attrezzature nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente.

Prima dell'inizio della gestione, sarà redatto inventario descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile con la partecipazione di rappresentanti del Concessionario e del Comune di Scorzè.

Alla scadenza, il Concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile in buono stato di conservazione e funzionamento, salvo il deterioramento prodotto dal normale uso.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale redatto con le stesse succitate modalità.

Gli eventuali danni all'immobile dovranno essere riparati entro un termine fissato dal verbale.

Trascorso inutilmente tale termine, il Comune di Scorzè avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per l'importo pari al costo di riparazione del danno subito.

### **Art. 8. Obblighi e responsabilità del Concessionario**

Costituiscono obblighi a carico del concessionario i seguenti punti:

#### **AREA MANUTENZIONE**

La manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi e delle attrezzature

Integrazione e sostituzione di arredi ed attrezzature

Pulizia e sanificazione dei locali comprese le terrazze

Interventi periodici di derattizzazione negli spazi interni

Gestione della segnaletica di sicurezza

Il concessionario è responsabile dei lavori effettuati sollevando il Comune di Scorzè da qualsiasi responsabilità.

#### **AREA FORNITURE**

Fornitura pasti e merende

Acquisto materiale necessario per la pulizia e la sanificazione degli ambienti

Acquisto di prodotti igienico-sanitari necessari alla cura del bambino, per la disinfezione della biancheria, dei giochi e degli ausili

Acquisto di articoli sanitari per la prima infanzia

Acquisto di farmaci di pronto intervento

Acquisto di materiale di cancelleria, didattico e ludico

Acquisto di ulteriori arredi che si ritengono necessari

Sostituzione, al bisogno, della biancheria in uso

#### **AREA SERVIZI**

**A.** La gestione del servizio, garantendo gli standard specifici di struttura e servizio previsti dalla L.R. 22/2002 e della DGRV 84 del 16.1.2007, tra i quali

1. Produrre la carta dei servizi
2. Effettuare giornalmente la pulizia degli ambienti
3. Garantire personale educativo nella misura di una unità ogni 8 bambini
4. Individuare il responsabile della funzione educativa e di coordinamento pedagogico

5. Garantire il servizio di refezione, ricorrendo ad un centro cottura esterno, non essendo possibile organizzare e gestire tale servizio nei locali del nido. Il concessionario è tenuto al rispetto della vigente normativa in materia e di quanto previsto dal manuale di autocontrollo (HACCP)
6. Personale con funzioni ausiliarie nella misura di una unità per un numero di bambini fino a 16 compreso, e di almeno 2 unità per un numero di bambini compreso tra 17 a 29
7. Mantenere gli attuali standard qualitativi relativi agli spazi e al rapporto tra questi ed il numero dei bambini, precisamente delineati nella citata DGRV 84/2007
8. Effettuare analisi di soddisfazione dell'utenza con cadenza semestrale
9. Elaborare il regolamento di servizio e il progetto educativo annuale
10. Garantire la trasparenza nell'organizzazione del servizio e l'imparzialità del trattamento coinvolgendo nelle decisioni importanti il Comune di Scorzè e favorendo la partecipazione degli utenti, nelle forme previste dalla legislazione regionale relativa all'autorizzazione al funzionamento ed accreditamento

**B:** Il Concessionario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con la presente concessione, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in vigore che disciplinano l'utilizzo dell'immobile in relazione alle attività del servizio stesso

**C:** Il Concessionario ha l'obbligo di fornire al Comune di Scorzè, previa richiesta, tutta la documentazione necessaria ad appurare l'effettività di tale ottemperanza

**D:** Il Concessionario deve dare precedenza nell'inserimento presso l'asilo nido integrato ai bambini in condizione di handicap, rischio o svantaggio sociale e segnalati dai servizi sociali, ai sensi dell'articolo n. 17 della L.R. n. 32 del 23.04.1990

**E:** Il Concessionario deve perseguire l'equilibrio economico della gestione e di eventuali investimenti connessi, considerando che il costo del servizio è posto a carico dell'utenza senza alcun onere per il Comune di Scorzè.

**F:** Il Concessionario deve provvedere alla raccolta delle domande di inserimento, alla gestione dell'eventuale graduatoria, agli inserimenti, ai ritiri e sostituzioni dei bambini. Il concessionario è tenuto a dare riscontro al Comune di Scorzè dell'andamento delle iscrizioni, fornendo quando richiesto, l'elenco degli utenti frequentanti e di quelli in lista d'attesa

**G:** Il Concessionario deve essere in regola con l'applicazione della normativa in materia di lavoro e contribuzione

**H:** Il Concessionario deve provvedere al rispetto delle norme igienico sanitarie e di tutti gli obblighi conseguenti.

Il concessionario è inoltre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone o cose che risultassero causati dal proprio personale dipendente, compresi i danni prodotti da negligenza e da un uso non corretto. In ogni caso il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni, alla riparazione o sostituzione delle parti o delle strutture deteriorate.

Il Comune di Scorzè non riconoscerà né assumerà responsabilità alcuna per gli impegni assunti dal Concessionario verso i propri fornitori. Qualora, nel corso del servizio affidato, si verificassero irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, il Concessionario deve darne tempestiva comunicazione al Comune di Scorzè e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

#### **Art. 9. Obblighi del concedente**

Al fine di perseguire l'obiettivo dell'economicità e di conseguenza il contenimento delle tariffe a carico dell'utenza, sono a carico del Comune di Scorzè le spese relative a:

Manutenzione straordinaria dei locali

Manutenzione straordinaria degli impianti

Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area verde pertinente alla struttura  
Interventi periodici di disinfestazione (es.: trattamenti antizanzare) e derattizzazione negli spazi esterni

Le utenze del servizio idrico, elettrico e di riscaldamento, esclusa l'utenza telefonica

#### **Art. 10. Rapporti economico-finanziari**

La controprestazione a favore del Concessionario, consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, mediante riscossione diretta della retta di frequenza mensile a carico dell'utenza, determinata dall'esito della gara.

La retta di frequenza costituisce un elemento contrattuale essenziale e non può essere modificato in eccesso dal concessionario, eccetto gli adeguamenti annuali ISTAT FOI applicati a partire dal secondo anno di gestione, e con riferimento ai dati pubblicati nel mese di agosto e relativi al mese di luglio.

Le attività di cui all'art. 5 del presente capitolato saranno gestite autonomamente dal Concessionario e potranno costituire ulteriore utile per lo stesso.

Il Comune di Scorzè non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario.

Essendo il nido integrato "Il Paese dei Balocchi" accreditato presso la Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 22/2002, il Concessionario beneficerà dell'eventuale contributo annuo regionale ai sensi della L.R. n. 32/1990 e avente natura di contributo in conto gestione.

#### **Art.11. Clausola sociale**

Il personale impiegato per lo svolgimento del servizio dovrà essere retribuito ed assicurato secondo il vigente CCNL di categoria. Al fine di garantire la continuità educativa e nel rispetto delle vigenti norme di settore, il Concessionario subentrante garantirà il rapporto di lavoro al personale dipendente del concessionario uscente, attualmente impiegato, purché le condizioni di lavoro siano armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecniche ed organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto di concessione (come da parere espresso dall'ANAC A.G. 25/2013).

La tabella sotto riportata, descrive la consistenza numerica e il livello di inquadramento del personale interessato dalla presente clausola sociale:

<b>quantità</b>	<b>qualifica</b>	<b>liv</b>	<b>ore settimanali</b>
1	coordinatore psico-pedagogico	D3	10
1	ausiliaria	A2	17,5
1	assistente all'infanzia con funzioni educative	D1	38
1	assistente all'infanzia con funzioni educative - apprendista	D1	38

A tutto il personale dipendente viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali.

Nel caso in cui ad aggiudicarsi l'appalto sia una Società Cooperativa, questa potrà illustrare i vantaggi economici e giuridici della condizione di socio ma, nel rispetto delle libertà costituzionalmente garantite, nessun lavoratore potrà essere costretto ad accettare la condizione di socio.

Il Concessionario è tenuto ad osservare scrupolosamente quanto previsto in ordine alla regolarità, tempestività ed integrità dei versamenti contributivi.

Il Concessionario deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in materia di igiene sul lavoro, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori. Qualora il Concessionario non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, il Comune di Scorzè procederà alla risoluzione del contratto secondo le forme e le modalità previste dal D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207. Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune di Scorzè.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali del Concessionario.

#### **Art. 12. Personale**

Il Concessionario dovrà assegnare ed impiegare per ogni tipologia di prestazione, personale professionalmente qualificato:

- a. il personale addetto alla funzione educativa deve essere in possesso di almeno uno dei titoli previsti al punto AS.NI-au-11.4 dell'allegato A della DGRV 84/2007 e DGRV n. 2179 del 13/11/2011;
- b. il personale addetto alla funzione di psicopedagogo deve essere in possesso di laurea e di specifica professionalità in ambito psico-pedagogico con responsabilità di supervisione del lavoro degli educatori;
- c. il personale ausiliario addetto alle pulizie e alla cucina deve essere in possesso di almeno uno dei titoli previsti al punto AS.NI-au-1.5 dell'allegato A della DGRV 84/2007, in numero adeguato a garantire l'ottimale funzionamento del servizio.

Sarà cura del Concessionario far partecipare a sue spese il personale alle attività di aggiornamento obbligatorio e su materie specifiche, in modo da assicurarne la formazione permanente.

Il Concessionario garantisce in caso di ferie, malattia, infortunio o altro del personale, il regolare svolgimento del servizio, provvedendo alla tempestiva sostituzione con altri operatori in possesso degli stessi requisiti tecnici e di professionalità, assicurando altresì la continuità del rapporto educativo tra gli operatori ed i bambini fruitori del servizio.

Il personale del Concessionario operante nel servizio a qualunque titolo, non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Comune di Scorzè e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile designato dal Concessionario.

#### **Art. 13. Scioperi**

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e servizio pubblico essenziale, ai sensi dell'art. 1 della L. 12.06.1990 n. 146 e s.m.i.: "norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e successive modifiche ed integrazioni.

Pertanto, il Concessionario dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero, e darne comunicazione al Comune di Scorzè con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando in particolare la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca, il Concessionario deve darne tempestiva comunicazione al Comune di Scorzè'.

#### **Art.14. Tutela Della Privacy**

Ai fini della presente gara e relativamente a tutti i dati ed informazioni necessari al suo regolare svolgimento, il Concessionario, ai sensi del D. Lgs 196/2003, dovrà adottare, garantendone il continuo aggiornamento, tutte le misure ed accorgimenti idonei a salvaguardare la riservatezza delle notizie e la sicurezza dei dati, compresa la massima informazione ai propri addetti, sollevando il Comune di Scorzè da qualsiasi onere di istruzione del personale incaricato.

Il Comune di Scorzè non risponderà dei danni provocati dalla violazione degli obblighi di cui al presente articolo.

### **Art. 15. Controlli e verifiche**

Il Comune di Scorzè procederà, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il Concessionario possa nulla eccepire, alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente concessione, ed in particolare riguardo alla qualità del servizio in conformità con gli obiettivi previsti nel progetto presentato dal concessionario.

### **Art. 16. Divieto di subconcessione e di cessione - subappalto**

E' vietato all'aggiudicatario di subconcedere o di cedere a terzi la gestione dell'asilo nido.

L'igiene dei locali e delle attrezzature, la refezione e le pulizie potranno essere affidate a terzi a condizione che siano rispettati gli adempimenti richiesti dall'art. 118 del D.L.gs. 163/06. Di tali servizi risponderà comunque il Concessionario che rimarrà nei confronti del Comune di Scorzè referente unico.

### **Art. 17. Recesso**

E' facoltà del Comune di Scorzè recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o giusta causa, in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di 4 (quattro) mesi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria mediante PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dal Comune di Scorzè.

In caso di recesso il Concessionario ha diritto al pagamento da parte dell'utenza delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

### **Art. 18. Penalità'**

In caso di inosservanza agli obblighi o comunque di violazione delle disposizioni del presente capitolato, il Concessionario sarà tenuto al pagamento delle seguenti penalità:

- a) € 500,00.= per ogni giorno di ritardo nell'avviodel servizio;
- b) € 1.500,00.= per interruzione anche parziale del servizio;
- c) € 300,00.= in caso di mancata sostituzione del personale assente, di cui all'art. 12 del presente capitolato, per ogni giorno di assenza di ogni singolo operatore. Nel caso di mancanza di più operatori l'importo della penale sarà moltiplicato per il numero degli assenti;
- d) € 1.000,00= per non corrispondenza della qualifica del personale sostituito rispetto a quello indicate dal Concessionario in sede di gara;
- e) € 1.000,00.= in caso di mancato preavviso di interruzione del servizio per sciopero del personale;
- f) € 500,00.= per mancato rispetto del piano di formazione del personale offerto in sede di gara;
- g) € 800,00.= per ogni inosservanza di quanto indicato nell'offerta tecnica;

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- ◆ cause di forza maggiore dimostrate;
- ◆ cause imputabili al Comune di Scorzè.

I disservizi che si dovessero verificare durante l'espletamento del servizio verranno notificati al Concessionario a mezzo PEC. Decorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione, le penali si intenderanno accettate.

L'importo dovrà essere versato dal Concessionario entro il termine indicato o sarà trattenuto dal Comune di Scorzè sulla cauzione definitiva, che dovrà essere reintegrata entro 30 giorni.

### **ART. 19. Responsabilità verso terzi e coperture assicurative**

Il Concessionario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone, alle cose e agli animali nello svolgimento del servizio sollevando il Comune di Scorzè da ogni qualsivoglia responsabilità.

E' infatti a carico del Concessionario l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette a servizio e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sullo stesso Concessionario e restando del tutto esonerato il Comune di Scorzè.

Il Concessionario dovrà stipulare una polizza di RCT (Responsabilità Civile verso Terzi), avente per oggetto l'oggetto stesso della concessione (se polizza già esistente sarà necessaria una specifica appendice riportante le specifiche della presente concessione), per un massimale minimo unico di :

- Euro 2.500.000,00 per sinistro
- Euro 2.500.000,00 per danni a persone
- Euro 2.500.000,00 per danni a cose

Detta polizza dovrà essere estesa anche alle attività connesse ai servizi aggiuntivi eventualmente avviati, e dovrà avere una durata pari alla durata stessa della concessione (è ammesso il rinnovo annuale).

La polizza dovrà essere posta in visione in originale o copia conforme, al Comune di Scorzè e prima dell'esecuzione della concessione di servizio, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte. Le quietanze di rinnovo dovranno essere poste in visione in originale o copia conforme, al Comune di Scorzè, entro 15 giorni dalla scadenza della copertura in corso, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte.

Il Concessionario ha l'obbligo di informare immediatamente il Comune di Scorzè nel caso in cui le polizze vengano disdettate dalla/e compagnia/e oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto.

Le coperture assicurative dovranno essere stipulate con compagnie nazionali o estere, autorizzate dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa. Il Concessionario risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia delle polizze.

Il Concessionario ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

#### **Art. 20 - Cauzione definitiva**

La Concessionaria dovrà costituire per i termini di durata della concessione una cauzione fissata nella misura di cui all'art. 113 del D.Lgs 163/2006.

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune di Scorzè, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

#### **Art. 21. Sicurezza**

Il concessionario si impegna ad adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale, e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.

Il Concessionario è tenuto al rispetto della normativa relativa alla prevenzione incendi per l'edilizia scolastica - D. M. 26/08/1992, in particolare a quanto disposto dal Punto 11.

Il Concessionario è tenuta, altresì, agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011.

In particolare, entro quindici giorni dalla richiesta e comunque prima della consegna del servizio, il concessionario è tenuto a presentare obbligatoriamente tutta la documentazione necessaria e sufficiente per verificare l'adempimento degli obblighi inerenti alla formazione ed alla sorveglianza sanitaria del personale impiegato nell'asilo in materia di prevenzione dei rischi e di sicurezza sul lavoro, nonché in materia di prevenzione incendi (per i lavoratori designati come addetti antincendio) e di primo soccorso (per i lavoratori designati come addetti pronto soccorso).

Il concessionario è obbligato a fornire al Comune il piano di sicurezza delle proprie attività.

Tale piano deve contenere almeno l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e per gli utenti e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in

caso di incendio e di calamità) e l'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze.

Il costo relativo alla predisposizione del piano di emergenza e alle relative incombenze è a totale carico del Concessionario.

L'attività non comporta rischi di interferenze (art. 26, c. 5, D.Lgs. n. 81/2008 e Determinazione n. 3 del 05/03/2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture" dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture).

Si specifica che, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 9 a carico del Comune di Scorzè, saranno effettuati in orario diverso da quello di utilizzo da parte del Concessionario per l'erogazione del servizio.

#### **Art. 22. Cessione di azienda e modifica ragione sociale del concessionario**

Il Concessionario, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili al Comune di Scorzè, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti nel Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e il Comune di Scorzè, destinatario delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

#### **Art. 23. Revisione prezzi**

Le rette mensili offerte dal Concessionario non saranno soggette a modifiche nel corso del primo anno educativo; successivamente, potranno essere aggiornate in base alla rilevazione di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 ed avranno efficacia dalla data di esecutività del provvedimento che disporrà la revisione.

#### **Art. 24. Scorrimento graduatoria di gara**

La risoluzione del contratto in caso di fallimento del Concessionario o negli altri casi previsti dall'art. 140 del D. Lgs. 163/2006 fa sorgere a favore del Comune di Scorzè il diritto di affidare il servizio alle Ditte che seguono in graduatoria, con le modalità previste dallo stesso articolo.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune di Scorzè, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale del Concessionario per il fatto che ha determinato la risoluzione.

#### **Art. 25. Domicilio del Concessionario**

Il Concessionario a tutti gli effetti di legge e del contratto deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio presso la propria sede legale.

#### **Art. 26. Controversie**

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

#### **Art. 27. Disposizioni finali**

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale;
- dal D.Lgs. 163/2006, limitatamente agli artt. applicabili trattandosi di concessione di servizio di cui all'art. 30;
- dal DPR 207/2010, limitatamente agli artt. applicabili trattandosi di concessione di servizio di cui all'art. 30 del D.Lgs. 163/2006;

- dal Codice Civile;
- dal Regolamento Comunale vigente in materia;
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia, in particolare L.R. 23.04.1990 n. 32 e L.R. 16.08.2002 n. 22.